



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA ORDINANZA N. 6 DEL 15-04-2019
Ordinanza Sindacale n. 2 del 15-04-2019

OGGETTO	DIVIETO DI VENDITA IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE, ANCHE PER ASPORTO, DI ALCOLICI, SUPERALCOLICI E ALTRE BEVANDE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 2019.
----------------	--

IL SINDACO

Premesso che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 dopo i fatti di Torino, ha posto in evidenza "la necessità di qualificare- nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni- gli aspetti di safety, quali misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative";

Che, nella predetta circolare, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

Viste le Ordinanze di servizio della Questura di Caltanissetta (A4/Gab. n. 379 del 08/04/2019 e n. 414 del 12/04/2019) - Misure di ordine e sicurezza e vigilanza, pervenute in pari data a questo Ente con Prot. n. 1723 e 1811;

Dato atto che la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque oggetti in vetro costituisce pericolo per l'incolumità delle persone;

Ritenuto che nelle pubbliche manifestazioni si ha un richiamo di numerose persone e si rende necessario predisporre adeguati servizi di ordine e sicurezza pubblica;

Visto l'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Vista la legge 25 agosto 1991 n. 287;

Visto l'art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

ORDINA

Per i motivi di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica che, nell'intero territorio comunale per i giorni 17, 18, 19, 20 e 21 aprile 2019 nell'arco delle 24 ore, in occasione della Settimana Santa;

- 1) Sia vietata la vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. Legge 25 agosto 1991, n.287). Resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica;
- 2) Sia vietato a chiunque portare su pubblica via bottiglie e bicchieri di vetro e lattine.
- 3) Sia vietata la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

- Resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito del comune;
- Notificata agli esercenti delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Trasmessa:

al Prefetto di Caltanissetta;
al Questore di Caltanissetta
alla Stazione dei Carabinieri di Villalba;
all'ufficio di Polizia Municipale;

La Polizia Municipale e le forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, saranno punite a norma di legge.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al capo dello stato ai sensi del decreto del presidente della repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

IL SINDACO
Geom. Alessandro Plumeri